

Nuova franchigia di 10.000 euro valida per tutti i frontalieri

Per l'Agenzia delle Entrate la nuova soglia non riguarda solo i rapporti con la Svizzera



/ Luisa CORSO

Mercoledì, 6 settembre 2023



La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. **25** del 18 agosto 2023, Parte II, è dedicata alla disciplina dei **lavoratori "frontalieri"**, avendo riguardo alle specifiche disposizioni in materia emergenti dalle Convenzioni internazionali siglate dall'Italia e all'ambito di applicazione delle novità introdotte dalla L. 13 giugno 2023 n. **83** (legge di ratifica del nuovo **Accordo** tra l'Italia e la Svizzera sui lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020) in merito alla disciplina interna dei lavoratori frontalieri.

Il regime in discorso è applicabile ai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e **quotidianamente** si recano all'estero per svolgere la propria prestazione lavorativa, in zone di frontiera (quali ad esempio quelle in Francia, Austria, San Marino, Stato Città del Vaticano), o in Paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco).

In primo luogo, la circ. n. 25/2023, Parte II, § 2 riepiloga le **regole di territorialità** previste dalle Convenzioni e dagli accordi stipulati dall'Italia con gli Stati di confine in merito ai

lavoratori frontalieri.

Alcuni Trattati, come quello siglato con l'**Austria** e quello siglato con la **Francia**, prevedono per i lavoratori frontalieri la **tassazione esclusiva** nello Stato di residenza; la Convenzione **Italia-San Marino** dispone invece la tassazione concorrente in entrambi gli Stati.

Per ciò che concerne i rapporti con la Svizzera, in virtù della sostituzione dell'Accordo del 1974 con il nuovo accordo del 23 dicembre 2020, dal 2024, si passerà da un sistema di tassazione esclusiva in Svizzera ad un sistema di **tassazione concorrente** nello Stato di residenza e della fonte.

Ulteriore peculiarità attiene al fatto che, diversamente dal vecchio Accordo del 1974 che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano nei Cantoni svizzeri di confine, il nuovo Accordo disciplina tanto il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia quanto quello dei frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, secondo un **principio di reciprocità**.

Come detto, il regime dei frontalieri è subordinato allo **spostamento quotidiano** del lavoratore nello Stato di confine; la diffusione del lavoro da remoto nel periodo pandemico ha invece reso necessaria la stipula di Accordi internazionali volti a derogare alla regola del rientro giornaliero nello Stato di residenza. In tale ottica, l'Italia ha stipulato Accordi derogatori con Austria e Svizzera, la cui applicabilità è però terminata il 30 giugno 2022.

Per quanto riguarda i rapporti tra Italia e Svizzera, la deroga trova, invece, tuttora applicazione; in particolare, successivamente all'accordo del 18/19 giugno 2020,

applicabile dal 24 febbraio 2020 al 31 gennaio 2023, l'[art. 12](#) comma 1 e 2 della L. 83/2023 ha disposto un **regime transitorio** in virtù del quale, dal 1° febbraio 2023 al 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro, fino al 40% del tempo di lavoro, dai lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo del 1974, si considerano effettuati nell'altro Stato. Spirato il termine del 30 giugno 2023, un ulteriore intervento normativo ha esteso il suddetto regime derogatorio; l'[art. 24](#) comma 5-ter del DL 22 giugno 2023 n. 75 convertito ha infatti esteso l'applicabilità delle suddette disposizioni fino al **31 dicembre 2023**, per i soli lavoratori che al 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro.

Una deroga pattizia, a regime, è altresì auspicata al punto 3 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo del 23 dicembre 2020.

La circ. n. 25/2023, Parte II, al § 2.4.4 fornisce poi indicazioni in merito all'ambito applicativo di alcune disposizioni recate dalla L. [83/2023](#) in merito alla disciplina interna dei lavoratori frontalieri, la cui portata risultava dubbia.

Secondo l'Agenzia trovano applicazione nei confronti di **tutti i lavoratori frontalieri**, e non solo nei confronti di quelli che prestano l'attività lavorativa nelle zone di frontiera in Svizzera, le seguenti novità:

- l'**innalzamento** della soglia di franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri di cui all'[art. 1](#) comma 175 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, da 7.500 a 10.000 euro ([art. 4](#));
- la **deducibilità** dal reddito complessivo, nell'importo risultante da idonea documentazione, dei contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria, contrattualmente previsti a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui essi svolgono la propria attività lavorativa ([art. 5](#));
- la **non imponibilità** degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati a favore dei frontalieri dagli enti di previdenza degli Stati in cui il primo presta servizio ([art. 6](#)).

In altre parole, anche per i frontalieri italiani che lavorano in Stati per cui le rispettive Convenzioni con l'Italia prevedono forme di **tassazione concorrente** (ad esempio, San Marino) o esclusiva in Italia (la Francia e l'Austria) opera la nuova soglia di esenzione di 10.000 euro.